



COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS**

Adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.02.1999.
Adottate modifiche con deliberazione n. 27 del 25.08.2006
Approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2006
Adottate modifiche con deliberazione consiliare n. 29 del 29.09.2008
Adottate modifiche con deliberazione consiliare n. 7 del 06/03/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Sagrado, della Scuola Primaria di Sagrado e della Scuola Secondaria di Primo grado di Fogliano Redipuglia.

Qualora possibile il Comune si impegna a trasportare gli alunni anche alle altre Scuole facenti parte dell'Istituto Comprensivo.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente, in base al numero delle domande presentate per il suo utilizzo ed in funzione della dislocazione sul territorio degli utenti. L'Amministrazione Comunale si impegna a soddisfare nella misura massima la domanda di erogazione del servizio, rapportando le risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare nel servizio al costo complessivamente sostenibile.

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune in proprio, mediante propri mezzi e personale, mediante appalto, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante altre forme di esternalizzazione.

Il trasporto potrà anche venire assicurato mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici.

Art. 3 – Pagamento del servizio

La Giunta comunale può prevedere annualmente una tariffa di contribuzione per accedere al servizio. L'importo della tariffa è indistinto e dovrà essere corrisposto indipendentemente dalle giornate di utilizzo del servizio.

L'eventuale accesso gratuito al servizio verrà stabilito dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile del servizio interessato e in seguito ad apposita relazione del Servizio sociale.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva e provvederà a sospendere l'utente dal servizio.

Art. 4 – Servizi diversi dal trasporto scolastico

Gli scuolabus comunali potranno essere utilizzati, compatibilmente con la disponibilità del Comune, anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto (partecipazione a concorsi, a rappresentazioni teatrali, ad attività didattiche con altre scuole);
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola e in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso con il Responsabile del servizio interessato.

Le tariffe per i suddetti servizi sono determinate dalla Giunta comunale.

Art. 5 – Variazioni dei tempi di percorrenza e sospensione del servizio

I tempi di percorrenza previsti potranno subire variazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non potranno dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione erogatrice del servizio.

Il servizio potrà essere sospeso:

- qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile degli autisti;
- in caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il Servizio competente;
- in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti. In tali ipotesi non è previsto un servizio sostitutivo.
- nel caso il numero di utenti sia talmente esiguo da rendere antieconomico il servizio stesso.

TITOLO II DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 6 – Utenti del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Sagrado.

Gli alunni abitanti in altri Comuni potranno avvalersi del servizio, in presenza di posti disponibili, con le modalità stabilite dal Decreto Ministero dei Trasporti 31.01.1997 e dalla Circolare ministeriale 11.03.1997, n. 23/97 e successive modifiche e integrazioni (regolamentazione convenzionale dei rapporti tra i Comuni interessati, ovvero, per singoli casi, autorizzazione del Sindaco del Comune di residenza).

Il servizio viene erogato, su domanda del genitore o da chi ne eserciti la patria potestà, utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune, da inoltrare alla Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere domande di utilizzazione del servizio presentate fuori termine anzidetto, esclusivamente per comprovate esigenze, intervenute successivamente a tale data, in presenza di posti ancora disponibili.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno, degli esercenti la patria potestà nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori all'accompagnamento e al ritiro del bambino.

La presentazione della domanda di cui al comma due, comporta l'integrale accettazione del presente regolamento.

Art. 7 – Criteri di priorità

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) dimostrazione del grado di bisogno per la fruizione del servizio;
- b) distanza tra il domicilio dell'alunno e la sede scolastica.

Art. 8 – Comunicazione agli utenti

Il responsabile del servizio interessato, entro la data di inizio dell'anno scolastico, in collaborazione con i conducenti degli scuolabus, provvederà, ai sensi di quanto indicato all'art. 2, alla definizione dei percorsi ottimali degli automezzi ed all'individuazione delle fermate o centri di raccolta che siano compatibili con i tempi di percorrenza, con l'orario scolastico, con i bisogni dell'utenza e con l'orario di servizio dei conducenti i mezzi, e provvederà a comunicarli agli utenti.

Art. 9 – Tesserino di riconoscimento

Agli utenti del servizio verrà rilasciato dall'Amministrazione Comunale un tesserino di riconoscimento sul quale sarà applicata la fotografia dell'alunno con l'indicazione del nome e dell'indirizzo.

Il tesserino dovrà essere esibito su richiesta del conducente dello scuolabus.

Art. 10 – Condizioni d'uso

I richiedenti la fruizione del servizio dovranno accettare le condizioni d'uso dell'automezzo che verranno consegnate all'inizio dell'anno scolastico. Gli utenti dovranno comunque attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto ed a rifondere i danni che siano stati prodotti allo scuolabus, quando siano accertati con rapporto del conducente o di accompagnatori designati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Potere di controllo e sospensione dal servizio

Titolare del potere di controllo della modalità di utilizzo dello scuolabus è il conducente al quale l'Amministrazione Comunale abbia affidato l'automezzo ed al quale è demandato il compito di assicurare che il mezzo sia idoneo allo svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la sospensione della erogazione del servizio, in base al rapporto dettagliato del conducente lo scuolabus, nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto.

La durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previo parere del responsabile del Servizio interessato.

Quando le inosservanze al regolamento d'uso dello scuolabus siano reiterate, la prestazione del servizio potrà essere revocata.

Art. 12 – Accompagnatori

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia.

Il Comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli altri alunni che si avvalgono del servizio di trasporto comunale compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

L'accompagnamento è svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

Le famiglie dovranno provvedere affinché i bambini possano essere accompagnati e prelevati da un componente maggiorenne della famiglia o persona incaricata all'arrivo dello scuolabus nel luogo e nell'orario indicato (così come stabilito all'art. 6 del presente regolamento).

L'accompagnatore non riconsegnerà il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati

individuati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento anche se parenti del bambino.

I genitori sono, pertanto, responsabili dell'accompagnamento e della sorveglianza dei bambini fino alla salita sullo scuolabus e assumono in proprio la responsabilità di prelevare il figlio alla fermata o di recarsi a riprenderlo presso la scuola, qualora, per qualsiasi causa di forza maggiore (sindacale, meteorologica, tecnica o altri impedimenti) il servizio, anche durante il corso della giornata, debba essere sospeso, valutando in proprio i modi e le forme più appropriate nel caso specifico, senza che nulla sia dovuto dal Comune agli utenti del servizio.

~~Previa dichiarazione da parte dell'esercente la patria potestà della capacità psicofisica del figlio di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico, di aver valutato il suo grado di maturazione e autonomia e di aver provveduto alla sua educazione comportamentale (riguardo orari, possibile pericolosità della zona, della strada più o meno intensamente trafficata e così via) da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, gli alunni delle scuole medie potranno scendere dallo scuolabus anche in assenza di un adulto e raggiungere autonomamente il proprio domicilio.~~

~~In tal senso la sensibilizzazione del genitore e la diligenza del conducente sono fondamentali ai fini della totale sicurezza ed incolumità del minore.~~

Art. 13 – Assenza di genitori o loro delegati alla fermata dello scuolabus

Nell'ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata prestabilita a ritirare l'alunno, lo stesso verrà trasportato presso la Sede comunale, dove il genitore potrà raggiungerlo per il rientro a casa. In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa orario in misura tale da coprire la prestazione straordinaria del personale ed eventuali spese telefoniche.

Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte nel corso dell'anno, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola.

Art. 14 – Doveri dei dipendenti comunali

Il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è tenuto, nella erogazione del servizio, al rispetto del Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", con particolare riguardo all'articolo 11 "Rapporti con il pubblico".

Eventuali inosservanze della direttiva potranno essere segnalate dagli utenti all'Amministrazione comunale, tramite il Responsabile del servizio interessato.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.